

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1674)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1961 (V. Stampato n. 1734)

d'iniziativa dei deputati BUCCIARELLI DUCCI e FANFANI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
il 1º agosto 1961

Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Val di Chiana, delle valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle Valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'Alta Valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo.

Art. 2.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e provvede a tutto quanto occorre per lo studio e la redazione dei progetti, per il conseguimento delle concessioni di derivazione delle acque, per il finanziamento e la esecuzione delle opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria, la cui realizzazione sia il presupposto o l'integrazione necessaria delle opere di utilizzazione di acqua irrigua.

All'Ente può essere anche affidata l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica che risultassero necessarie per l'attuazione dei compiti demandatigli.

L'Ente presta la propria assistenza tecnica e finanziaria per facilitare ai proprietari delle terre da irrigare la trasformazione dell'ordinamento produttivo e provvederà a promuovere e a incoraggiare la costituzione, di organismi cooperativi per la conservazione, la lavorazione e lo smercio dei prodotti conseguiti per effetto della irrigazione.

L'Ente provvederà a coordinare e disciplinare l'attività di consorzi, di associazioni e di singoli interessati alla pratica della irrigazione.

Art. 3.

L'Ente avrà la durata di anni 30, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

Sono organi dell'Ente autonomo il presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) un vicepresidente nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

d) un membro nominato dal Ministro dei lavori pubblici;

e) un membro nominato dal Ministro del tesoro;

f) tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri nominati dal Ministro dell'agricoltura e foreste su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nelle province di Arezzo, Siena e Perugia;

g) i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;

h) i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle province di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;

i) un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e foreste, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro del tesoro. Esso dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il presidente ha tutti i poteri di rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via di

urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2; per la validità delle sue adunanze è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Esso:

a) approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche;

b) approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;

c) nomina il direttore generale dell'Ente;

d) approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;

e) approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;

f) ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;

g) stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria;

h) approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;

i) approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

l) approva le convenzioni con Istituti di credito;

m) accetta le eredità, le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione indicate alle lettere precedenti sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 7.

Ai fini della designazione delle terne per la nomina del presidente e del vicepresidente di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, il Consiglio è validamente costituito dai membri indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo stesso ed è convocato e presieduto dal presidente del consiglio uscente o dal Commissario governativo.

Art. 8.

Per gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, o quando sia impossibile il suo funzionamento, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto e può essere nominato un Commissario governativo mediante decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste.

La nomina di un Commissario governativo avverrà per la prima attuazione della presente legge.

Art. 9.

Le domande dell'Ente per la concessione di acque si reputano dirette, se autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico, ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Nelle concessioni, accordate prima della entrata in vigore della presente legge, delle acque del bacino idrografico del Trasimeno, di quello dell'Alto Tevere e di quelle dell'Alta e Media Valle dell'Arno, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare e utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi dall'Ente.

In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, numero 1434.

Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

La durata della riserva di acqua a favore dello stesso Ente, ai sensi dell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, può essere prorogata per due quadrienni.

Art. 10.

A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art. 11.

Le zone comprese nel territorio ove opera l'Ente, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere appaiono suscettibili di trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ente può avvalersi di organi e di Enti aventi finalità analoghe.

Art. 12.

Alla spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le province e i comuni per i beni di loro competenza.

Il perimetro di contribuzione è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste. Il decreto è trascritto a cura dell'Ente.

La ripartizione della spesa a carico dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere o di singoli gruppi a

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se stanti, e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo che sia stato accertato dal Ministero dell'agricoltura e foreste il compimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori.

I criteri di ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o con successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

La proposta dei criteri di riparto, tanto provvisoria quanto definitiva, è pubblicata per il periodo di 60 giorni a mezzo dell'Ufficio del Genio civile e contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e foreste entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede a decidere sui reclami presentati.

Contro il provvedimento è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale Superiore delle acque.

Art. 13.

Ai contributi dovuti all'Ente da parte dei proprietari interessati si applicano le medesime disposizioni stabilite per i Consorzi di bonifica dagli articoli 864, 2775 e 2780 del Codice civile.

Art. 14.

Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati dalla presente legge, sono esenti dalla tassa di

bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria, salvo gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 15.

L'Ente autonomo è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per il raggiungimento dei suoi scopi.

La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e in genere tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Ente.

Art. 16.

Per le spese generali e per ogni altro atto preparatorio sarà versata all'Ente la somma di lire 500 milioni da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari aliquota delle disponibilità nette di cui al provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.